

**COMUNE DI BARADILI**

**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI  
IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

**Approvato con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Art.1 PRINCIPI GENERALI.....**

**Art.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA.....**

**Art.3 DIRITTO AL SERVIZIO DI MENSA.....**

**Art.4 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE.....**

**Art.5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....**

**Art.6 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO.....**

**Art.7 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO.....**

**Art.8 DISPOSIZIONI FINALI .....**

**Art.9 ENTRATA IN VIGORE .....**

## **Art. 1 PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Baradili, così come disciplinato dal contratto collettivo vigente per il personale dirigente e non dirigente all' Art. 35 del CCNL 16 novembre 2022 rubricato "Servizio Mensa e buono pasto".
2. Il Comune di Baradili, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato, part-time, in convenzione, in comando, con contratto di somministrazione lavoro) e al segretario comunale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

## **Art. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA.**

1. Per servizio di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite (buono pasto parametrico) o con l'attribuzione di un buono pasto a valore.
2. Il servizio mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara di appalto o avvalendosi dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, non escluso tramite apposita convenzione.
3. Gli aventi titolo potranno spendere i buoni pasto elettronici presso tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che risultino convenzionati con l'Ente.

## **Art. 3 DIRITTO AL SERVIZIO DI MENSA**

1. Hanno diritto all'attribuzione del servizio sostitutivo di mensa:
  - a) il personale non dirigente, con orario di lavoro articolato su 5 giorni a settimana, nelle giornate in cui viene effettuato il rientro pomeridiano;
  - b) il personale in posizione di comando o in convenzione da altri Enti, purché rientri in una delle tipologie di cui ai commi precedenti.

## *Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto*

2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
  - b) è necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore, salvo eccezioni del limite massimo debitamente autorizzate;
  - c) l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane.

Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al buono pasto le assenze per ragioni di servizio, le quali sono equiparate a tutti gli effetti alle ore di lavoro svolto in presenza e concorrono pertanto a determinare il numero di ore necessarie per maturare il buono pasto. Il buono pasto spetta anche nelle giornate in cui il lavoratore usufruisca di altri permessi e assenze purché:

- a) l'assenza dal lavoro non si protragga per l'intera giornata lavorativa;
- b) siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento;
- c) sia rispettato il numero minimo di ore consecutive di lavoro in presenza prima e dopo la pausa relativa alla consumazione del pasto;

Non concorrono al raggiungimento delle ore utili per la maturazione del buono pasto le assenze dovute ai permessi sindacali, ex L.104/1992, visite mediche, e in generale qualsiasi istituto che comporti l'assenza dal luogo di lavoro se non equiparata a servizio effettivo.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano;

Il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati così come risultanti dalle timbrature del badge e dal riepilogo dei cartellini. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura;

3. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:
  - a) effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni per rientri non effettuati in precedenza, entrambi debitamente autorizzati, sempre nel rispetto dei parametri previsti dal comma 2;
  - b) nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro postmeridiano;

4. L'erogazione del buono pasto non spetta invece:

## ***Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto***

- a) ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti;
- b) ai dipendenti in missione qualora il pasto sia ricompreso nel programma della missione.
- c) nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.
- d) prestazione lavorativa resa in smart working

### **ART. 4 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE**

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è pari a € 7.00 (euro sette/00) ed è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eventualmente eccedente tale valore.
2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 7.00;
3. Futuri adeguamenti saranno possibili, compatibilmente con le risorse disponibili, previa adozione di atto formale.
4. Il buono pasto:
  - non è cedibile, né commercializzabile, né convertibile in denaro;
  - è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del suo acquisto o utilizzo.

### **Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Per quanto riguarda il personale operaio, quello appartenente al corpo di polizia municipale non amministrativo ed in generale quello che svolge un orario di lavoro continuato, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
  - b) l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle otto ore effettive, anche consecutive; nel caso di interruzione, la pausa non deve essere inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore;
  - c) nel caso di prestazione di attività lavorativa svolta in una parte della giornata (antimeridiana o pomeridiana) con interruzione e ripresa successiva (pomeridiana o serale), valgono le disposizioni di cui alla precedente lettera b).

### **Art. 6 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO**

1. L'Ente provvederà alla consegna a ciascun dipendente di una card nominativa.
2. L'erogazione dei buoni pasto elettronici ai dipendenti viene effettuata

## ***Regolamento per l'erogazione dei buoni pasto***

periodicamente, di norma con frequenza trimestrale, tramite ricarica della relativa card sulla base delle presenze del trimestre precedente, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze.

3. Il numero massimo di buoni pasto elettronici erogabili è fissato nella misura di dieci mensili.
4. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con l'Ente e la ditta fornitrice.

### **Art. 7 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO**

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della tessera, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Amministrativo, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. In riferimento al comma precedente, qualora il titolare della tessera non provveda a fornire tempestiva comunicazione all'Ufficio Amministrativo, lo stesso non potrà richiedere ulteriori buoni in sostituzione di quelli rubati, smarriti o deteriorati.
3. Il rilascio di altra tessera, nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato all'eventuale rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

### **Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.
2. Sono abrogate altresì le precedenti disposizioni interne sull'erogazione e fruizione dei buoni pasto che dovessero entrare in contrasto con quelle adottate con il presente regolamento.

### **Art. 9 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall'esecutività della presente deliberazione.